
SENTENZA N. N. 65778/2003 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE IV CIVILE In composizione monocratica Dott.ssa Maria Paola Varani

ha pronunciato la seguente:

nella causa civile promossa da

SENTENZA

per delega in atti da Avv.ti C. Antola e M. Sianesi presso lo

studio dei quali è elettivamente domiciliato

attore

contro

per delega in atti da Avv. C. Buelli presso il cui studio è elettivamente domiciliata

convenuta

avente ad oggetto: restituzione somme

sulle conclusioni come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato Taragne esponeva di avere intrattenuto una relazione sentimentale e di convivenza con la convivenza e di avere affrontato ingenti spese per beni, arredo della casa e la sua ristrutturazione, rimasti nella disponibilità della convenuta dopo la cessazione della relazione.

L'attore conveniva in giudizio la per sentirla dichiarare tenuta alla restituzione di una cameretta in frassino e di altri beni mobili che asseriva di sua proprietà e costituenti donazioni in suo favore, nonchè per sentirla condannare, anche sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento, a restituire quanto versato e corrisposto per l'acquisto della vettura indicata in citazione, e dunque al pagamento della somma di 5576,45 euro ed alla restituzione delle somme versate per l'acquisto degli arredi ed impianti detenuti dalla stessa per l'importo complessivo di 10.448,96 euro.

Si costituiva in giudizio per eccepire l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto.

In via subordinata riconvenzionale la convenuta chiedeva l'accertamento del versamento nel corso della convivenza della somma di 34.834,64 euro con conseguente compensazione con le somme che in corso di causa fossero risultate dovute all'attore.

Dopo l'udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. la causa passava in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe.

Motivi della decisione

I beni mobili genericamente richiesti in restituzione in citazione sono stati specificati nelle conclusioni definitive.

L'attore ha sostenuto di avere portato nella casa della solo in comodato e per una necessità momentanea, i mobili di sua proprietà, costituiti dalla cameretta in frassino che aveva arredato la sua stanza nell'abitazione dei genitori.

Osserva sul punto il Tribunale che la persistenza di tale mobilio nell'immobile per tutto il tempo in cui le parti vi hanno abitato, non sostituito da altro corredo, attesta la destinazione dell'arredo al soddisfacimento delle esigenze della coppia nel corso della convivenza.

In assenza di documentazione attestante il comodato od il prestito di tali arredi o comunque l'obbligo di restituzione degli stessi a terzi è applicabile il principio per cui non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato o fornito in esecuzione di doveri morali o sociali ai sensi dell'art. 2034 c.g..

L'attore invoca la condanna della convenuta, sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento, al pagamento in suo favore di quanto sborsato durante la convivenza per l'acquisto di arredi, elettrodomestici, impianti, lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile rimasti in godimento alla convenuta per un importo indicato in 20.000,00 euro.

Solo per alcuni di questi l'attore precisa gli importi che avrebbe corrisposto, di cui per inciso si nota la non corrispondenza alla somma totale richiesta.

Trattasi, come descritto in citazione, della somma di £. 4.520.000, di £. 1.820.000, di £. 3.600.000, di £. 1.792.600, di £. 8.500.000 che il Tartaglia assume aver sostenuto rispettivamente per l'acquisto di elettrodomestici, accessori per la cucina, arredo bagno, per modifiche all'impianto elettrico dell'immobile ed acquisto di materiale elettrico, per contributo all'acquisto dell'arredo della sala.

Il Tribunale ritiene di non potere accordare tutela giurisdizionale a tali pretese.

Si osserva da un lato che il preteso esborso di £. 4.520.000 è avvenuto con prelievo da conto corrente intestato ad entrambe le parti (doc. n. 5 fasc. dell'attore) e che l'attore ha contribuito solo in parte all'acquisto dell'arredo della sala, come si evince dall'importo del costo che avrebbe sostenuto, meno della metà rispetto all'importo totale indicato in £. 30.500.000.

Dall'altro si evidenzia che nella convivenza more uxorio, quale quella che si era pacificamente instaurata tra le parti, integra adempimento di obbligazione naturale l'esborso di somme effettuato da uno dei soggetti al fine di sopperire a necessità della coppia o del compagno/a purchè possa riscontrarsi un rapporto di proporzionalità tra le somme sborsate ed i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi (Cass. n. 3713 del 13.3.2003).

Dato il modesto importo e la causa delle somme indicate dall'attore non si può dubitare del rapporto di proporzione tra le stesse e l'adempimento dei doveri morali e sociali da parte del Tartaglia quale convivente more uxorio, l'entità del patrimonio e le condizioni sociali del solvens, nonché dell'adeguatezza delle prestazioni rispetto alle circostanze richieste dalla convivenza e dalla conseguente coabitazione.

Quanto all'aspirapolvere di colore verde, al portafrutta in legno, al quadro raffigurante una natura morta con cornice in legno dorato trattasi di oggetti e suppellettili che l'attore deduce regalati alla coppia ed a sè da amici e parenti in occasione di diverse ricorrenze.

La domanda di restituzione non è accoglibile sol che si consideri che non è stata fornita alcuna prova di tale asserzione e della attuale disponibilità di tali beni da parte della convenuta e che in ogni caso non risultano indicati quali beni, in particolare, siano stati regalati ad entrambe le parti e quali donati in via esclusiva al La pretesa dell'attore relativa alla condanna della convenuta sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento al pagamento di quanto asseritamente versato e anticipato per l'acquisto dell'autovettura descritta in atti è completamente destituita di fondamento alla luce dell'accordo intervenuto tra le parti il 12.1.2002 (doc. n. 18 del fasc. attore).

Le domande formulate per la prima volta in via subordinata nelle conclusioni sono nuove e quindi inammissibili.

L'esito, la natura della causa, la qualità delle parti, inducono il Tribunale alla compensazione delle spese.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, rigettata ogni diversa o contraria istanza ed eccezione così decide:

rigetta


la domanda

dichiara

compensate tra le parti le spese di lite.

Milano, 16 gennaio 2006

Il Giudice



Precisazione delle conclusioni per l'attore STEFANO TARTAGLIA

Respinta ogni domanda ex adverso formulata perché infondata in fatto e in diritto, voglia il Tribunale III.mo così giudicare:

In via principale e nel merito:

- disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertati i fatti esposti, dichiarare la signora Laura Volontieri tenuta a restituire all'attore i beni di proprietà del signor Stefano Tartaglia indebitamente detenuti dalla convenuta ed in particolare:cameretta in frassino composta da armadio a ponte, scrivania, letto singolo; aspirapolvere di colore verde; portafrutta in legno; quadro raffigurante una natura morta con cornice in legno dorato;
 - dichiarare e condannare la convenuta, anche sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento, a pagare in favore dell'attore il corrispettivo di quanto anticipato e versato dallo stesso per l'acquisto della vettura Renault Scenic tg BF705GV sia a titolo di acconto sia mediante il finanziamento Fin Renault (doc.12) per un importo complessivo di € 5.576,45 (pari a L. 10.797.500) oltre agli interessi legali e alla rivalutazione della somma dall'ottobre 1999 al saldo effettivo;
- condannare la signora Laura Volontieri, anche sotto il profilo dell'ingiustificato arricchimento, al pagamento in favore dell'attore di quanto dallo stesso esborsato durante la convivenza esclusivamente per l'acquisto di arredi, elettrodomestici, impianti,

27/4/0/

lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile di via Brodolini 5 Bernareggio ecc., tutti rimasti in esclusiva utilità e godimento della convenuta, di una somma che si indica in € 20.000,00 (ventimila) o a quella diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia da liquidarsi anche eventualmente in via equitativa, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo o. in subordine, e limitatamente alla rivalutazione monetaria, dalla data della domanda al saldo.

- In via subordinata:

- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda prinicipale, condannare la convenuta alla restituzione dei beni dalla stessa detenuti senza titolo, oppure nell'impossibilità di restituzione, condannarla al pagamento del valore corrispettivo che i beni stessi avevano all'epoca della cessazione della convivenza (dicembre 2001), da liquidarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data degli esborsi al saldo effettivo
- In ogni caso e in via principale, respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta perché infondata in fatto e in diritto. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda riconvenzionale avversaria, disporsi la compensazione con i crediti vantati dall'attore nei confronti della convenuta.
- In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove orali per testi e per interrogatorio formale, tenorizzate nelle memorie istruttorie depositate in atti

×19/9/